

Convenzione per l'erogazione del servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari.

Periodo: ottobre 2021-settembre 2024.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 1. Oggetto

Il Gestore si impegna ad assicurare agli studenti universitari la fruizione del servizio ristorativo presso il proprio esercizio commerciale, alle condizioni qui di seguito descritte.

Art. 2. Caratteristiche del servizio. Modalità e condizioni di erogazione

Il Gestore specifica la tipologia dell'esercizio commerciale: **Ristorante / Pizzeria / Bar / Rosticceria...**

Il servizio erogato all'utenza universitaria dovrà essere in tutto conforme a quello previsto per la generalità della clientela, anche per quanto concerne le grammature.

Il gestore propone...

| |
|--|
| <p>a) le seguenti composizioni di pasti/proposte gastronomiche o menù coi relativi prezzi IVA compresa (spazio lasciato alla libera compilazione da parte del gestore):</p> <p>1.</p> <p>prezzo offerto _____</p> <p>2.</p> <p>prezzo offerto _____</p> <p>3.</p> <p>prezzo offerto _____</p> <p>4.</p> <p>prezzo offerto _____</p> <p>5.</p> <p>prezzo offerto _____</p> <p>6.</p> <p>prezzo offerto _____</p> |
|--|

b) EVENTUALE SCONTO GENERICO OFFERTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI, DA APPLICARE SUI PREZZI DI LISTINO PER CONSUMAZIONI NON COMPRESSE NELLE TIPOLOGIE SOPRA INDICATE

Gli studenti corrisponderanno il valore della consumazione secondo le seguenti modalità:

- tramite buoni pasto elettronici, che possono coprire in tutto o in parte il costo della consumazione;
- in contanti.

In caso di buoni elettronici il Gestore deve disporre di uno smartphone con sistema operativo ANDROID 4 “ICE_CREAM_SANDWICH” o superiore e Connessione internet tramite SIM o WI-FI, per il caricamento e l’utilizzo – con credenziali fornite da ER.GO - dell’APP *ERGO RISTO*, sviluppata dall’Azienda.

In caso di mancato possesso di uno smartphone con le suddette caratteristiche tecniche, ER.GO può concederne uno di sua proprietà in comodato gratuito.

In caso di consumazione per un importo superiore al valore del/i buono/i pasto corrisposto, lo studente corrisponderà al Gestore la differenza in contanti.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione decorre da.... e termina al **30/09/2024**. Non sono previsti rinnovi automatici.

Art. 4 - Obblighi a carico del Gestore

a) Licenze, certificazioni e autorizzazioni

Il Gestore dichiara di essere in possesso di tutte le prescritte licenze, certificazioni e autorizzazioni amministrative e sanitarie rilasciate dalle competenti Autorità e di applicare le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. S’impegna altresì a comunicare e documentare a ER.GO ogni e qualsiasi variazione che dovesse verificarsi.

b) Personale

Il personale del Gestore lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Gestore medesimo che, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., è ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti.

Il Gestore sarà esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso di validità della convenzione, relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, degli addetti ai lavori oggetto della presente convenzione.

c) Sicurezza

Il Gestore si impegna a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni vigenti in materia di edilizia, igiene/sanità, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, in particolare la normativa nazionale e locale vigente in materia di COVID-19, affiggendo la relativa cartellonistica.

d) Referente

Il Gestore comunica ad ER.GO il nominativo e i riferimenti della persona da contattare per ogni problematica attinente la gestione del servizio.

e) Responsabilità e assicurazioni

Il Gestore si assume ogni responsabilità sia civile che penale che gli derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio. Esso sarà l'unico responsabile per eventuali danni che venissero subiti dagli utenti all'interno della propria struttura, anche nel caso di epidemie o intossicazioni derivanti da ingestione di cibi o bevande e compresi i danni derivanti da incendi, esplosione, scoppio, ecc...

In ogni caso il Gestore garantisce, con idonea polizza di assicurazione, ogni e qualsiasi rischio per responsabilità civile che possa in qualche modo causare danno all'utenza studentesca.

ER.GO è esentata da qualsiasi responsabilità o chiamata in solido per danni.

f) Obblighi informativi e utilizzo del logo

Il Gestore si impegna a pubblicizzare la presente convenzione e le condizioni in esso previste e ad applicare l'apposita vetrofania fornita da ER.GO.

ER.GO, dal canto suo, darà idonea informazione attraverso il sito e gli altri canali di comunicazione verso gli studenti.

Art. 5 - Controlli

E' facoltà di ER.GO effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore a quanto offerto da quest'ultimo ed alle prescrizioni contrattuali.

Art. 6 - Penali

In caso di inosservanza delle norme contenute nella presente convenzione, ER.GO potrà comminare al Gestore, previo contraddittorio con quest'ultimo, una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ciascuna infrazione rilevata.

Viene fatto salvo quanto previsto all'art.10 per le ipotesi di risoluzione della convenzione.

Art. 7 - Pagamenti

A scadenza trimestrale, o a diversa scadenza concordata con il referente di ER.GO, il Gestore provvederà ad emettere fattura intestata ad "ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, C.F. e P.I. 02786551206" per il rimborso dei buoni elettronici.

L'importo della fattura risulterà dalla somma delle relative consumazioni, come da apposito software/applicazione per sistema android elaborato dal S.I.A. aziendale.

Le fatture, che dovranno riportare il codice CIG indicato nell'intestazione, dovranno essere emesse con modalità elettronica ai sensi del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.

L'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture è il seguente: Ufficio Risorse economiche e finanziarie Codice IPA: **UFJ3KT** Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Si precisa che ER.GO è in regime di *split payment*.

Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte di ER.GO, della regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, ed alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a 30 giorni fine mese data fattura con oneri a carico del Gestore sul seguente conto corrente “dedicato” ex art. 3 della L.136/2010: IT.....

su cui può operare il soggetto delegato....

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art.3 della L.n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La somma corrisposta da ER.GO per ciascun buono-pasto più quella eventuale corrisposta dallo studente rappresentano il corrispettivo di ogni e qualsiasi spesa che il Gestore dovrà sostenere per la distribuzione dei pasti e cioè, oltre alle spese di generi alimentari e accessori (personale, energia, ecc.), comprenderà a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le spese di assicurazione, affitti ed ogni altra cui il Gestore dovesse andare incontro per garantire la qualità del servizio.

Art. 8 – Cessione della convenzione. Cessione del credito

È fatto divieto di cessione totale o parziale della convenzione. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla ed ER.GO avrà il diritto di risolvere il rapporto convenzionale.

La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall’Ente.

Art. 9 – Vicende soggettive del Gestore

Le vicende soggettive del Gestore (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, affitto, ecc.) non hanno effetto nei confronti di ER.GO fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Si applica in ogni caso l’art. 110 del D.lgs.50/2016 s.m.i.

Art. 10 - Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Gestore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del Gestore;
- c) presenza di cause interdittive previste dalla vigente normativa antimafia;
- d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie relative agli alimenti ed alla conduzione dei locali in cui viene effettuato il servizio;
- e) casi di grave intossicazione alimentare;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) mancata applicazione delle condizioni pattuite nella presente convenzione e non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Azienda in conseguenza dei controlli effettuati ai sensi del precedente articolo 5;
- h) gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio tali da compromettere la qualità e/o la funzionalità del servizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda.

Sono considerate gravi negligenze:

- * le eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dall'Azienda e/o da organi statali o comunali come A.U.S.L., Vigili Urbani, NAS;
- * l'applicazione di uno sconto inferiore a quello stabilito nel precedente art. 2;
- * l'applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli previsti nel precedente art. 2;
- * la contraffazione dei buoni pasto di cui al precedente art. 2 ad opera del Gestore.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda in forma di lettera raccomandata o PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi indicati ai punti a), c), d), e), f), g), h), o per altri gravi motivi da imputarsi al Gestore, allo stesso verrà comminata una penale di € 500,00, salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 11- Recesso

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni, dalla presente convenzione per sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse. Ove tali motivi ricorrano nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Gestore, fatto salvo il compenso per il servizio prestato.

Il Gestore può recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 20 giorni mediante comunicazione da trasmettere via PEC, dandone al contempo idonea informazione all'utenza studentesca.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione del servizio potrà essere svolto dal Gestore sia in modalità automatizzata che cartacea, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice della privacy".

Ai sensi della normativa sopra richiamata **Titolare del trattamento** dei dati personali è ER.GO, mentre il Gestore è **Responsabile del trattamento** dei dati raccolti, per la durata della convenzione e per le finalità ad essa sottese.

Il trattamento è finalizzato, esclusivamente, all'esecuzione del servizio in questione e potrà riguardare i dati conferiti dall'utenza studentesca al momento dell'accesso al servizio. I dati personali trattati dal Gestore non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. In particolare, il Gestore assume l'impegno a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ER.GO.

Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di cui sopra anche da parte dei propri dipendenti e risponde nei confronti di ER.GO per le eventuali violazioni commesse da questi ultimi.

Art. 13 - Codice di comportamento. Patto d'integrità. Incompatibilità

Nello svolgimento del servizio in questione, il Gestore dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e in quello dei dipendenti di ER.GO, nonché al

Patto d'integrità in materia di contratti pubblici stipulati da ER.GO, pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" di ER.GO e a cui si rinvia.

Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ER.GO nei confronti del medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 14 – Responsabile ER.GO

Il Responsabile per l'esecuzione della convenzione è il funzionario responsabile dei Servizi per l'Accoglienza per la sede territoriale ER.GO di Bologna e Romagna.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione, stipulata in formato elettronico mediante lo scambio di note via PEC secondo gli usi commerciali, è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 24/04/1986 n°131.

Art. 16 - Spese

Le spese contrattuali tutte, inerenti e conseguenti la stipula e l'esecuzione della presente convenzione, sono a carico del Gestore.

Art. 17 - Foro competente

In caso di controversia che non si sia potuta definire in sede amministrativa o in via bonaria, unico competente in merito è il Foro di Bologna, con esclusione di qualsiasi altro.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.